Allegato "A" delibera CC 79 del 29/12/2000

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
87046 (Prov. di Cosenza) ☎931074

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art. 3 Determinazione tariffe di riferimento
Art. 4 Soggetto gestore
Art. 5 Presupposto della tassa e soggetti passivi
Art. 6 Classificazione delle utenze
Art. 7 Determinazione della superficie per la commisurazione della tassa
Art. 8 Adempimenti a carico degli utenti
Art. 9 Riscossione e pagamento della tassa
Art. 10 Variazioni: effetti sulla tassa
Art. 11 Riduzioni ed esenzioni
Art. 12 Raccolta differenziata e rifiuti assimilati avviati a recupero
Art. 13 Rimborsi
Art. 14 Controlli e sanzioni
Art. 15 Norme abrogate
Art. 16 Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 17 Entrata in vigore
Art. 18 Casi non previsti
Art. 19 Rinvio dinamico

Allegati: Prospetto A) - Classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446; esso disciplina l'applicazione della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 58 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, nel Comune di Montalto Uffugo.

Art. 2
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo N° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
Determinazione tariffe di riferimento

La tassa è commisurata a fronte dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
Le tassa è determinata, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, sulla base delle tariffe medie di riferimento, secondo gli indici contenute in tale norma, ai coefficienti di produttività, qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
Le tariffe per l'applicazione della tassa sono definite con deliberazione del Consiglio Comunale, o della Giunta in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio a valere per l'anno solare successivo. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
La tariffa complessivamente dovuta è arrotondata alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso se è superiore.

Art. 4
Soggetto gestore

La tassa è applicata e riscossa direttamente dall'Ente tramite il Servizio Tributi Locali.
Il gestore del servizio è individuato nel Comune stesso, che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante affidamento in appalto a ditte estranee all'Amministrazione Comunale.

Art. 5
Presupposto della tassa e soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque occupi, detiene oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra chi utilizza in comune i locali ed aree stessi.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
Per i locali ed aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune la tassa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale. Non sono soggetti al pagamento della tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione; se una utenza soggetta al pagamento della tariffa viene a trovarsi in siffatte condizioni, deve esserne data comunicazione da parte dell'utente al Comune agli effetti della cessazione dell'applicazione della tassa stessa.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta permane l'obbligo di conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini; la tariffa media di riferimento è ridotta nelle seguenti misure in relazione al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita :

- riduzione del 15 per cento per distanze fino a 500 metri;
- riduzione del 25 per cento per distanze da 501 metri e fino a 1000 metri;
- riduzione del 40 per cento per distanze oltre i 1000 metri;

Per le parti comuni in condominio di cui all'art. 1117 c.c. la tassa è dovuta soltanto in caso di uso esclusivo delle stesse, dal soggetto utilizzatore.
Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati per periodi inferiori all'anno la tassa è dovuta dal proprietario.
La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o conduzione.

Art. 6
Classificazione delle utenze

Le tariffe di riferimento sono articolate nelle fasce di utenza:

a) **Domestica:** per le abitazioni civili;
b) **Non Domestica:** rientrano in questa fasce le comunità, le attività commerciali, artigianali industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni ed enti; in ogni caso le utenze non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività svolta. Ai fini della individuazione delle singole utenze nelle rispettive classi, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti, se esistente, e comunque all'attività effettivamente svolta.
Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi.

Art. 7
Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

La superficie di riferimento, è misurata:
- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali locali che vi insistono.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore.
La superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a mt. 2,00.

Art. 8
Adempimenti a carico degli utenti

I soggetti passivi, individuati ai sensi dell'art. 5, hanno l'obbligo di presentare all'**Ufficio Tributi Locali** del Comune, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. N° 507/93, la **denuncia** di occupazione, detenzione o conduzione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione o detenzione medesima.
La denuncia, redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi Locali, deve contenente tutti gli elementi identificativi del soggetto passivo e dell'utenza nonchè i dati necessari per la determinazione della tariffa, quali:
- **Per le utenze domestiche**: l'ubicazione dell'abitazione, il numero dei componenti il nucleo familiare la superficie calpestabile in metri quadrati, le eventuali aree scoperte occupate, la data di decorrenza dell'occupazione o conduzione;
- **Per le utenze non domestiche**: l'ubicazione e superficie dell'insediamento o degli insediamenti interessati, la destinazione dei locali e aree occupati, il tipo di attività svolto la data di decorrenza dell'occupazione o conduzione.

Successivamente è fatto obbligo di comunicare, entro il medesimo termine del 20 gennaio dell'anno successivo, ogni variazione intervenuta che possa influire sulla determinazione della tassa, nonché la scadenza dell'utenza con la data dall'effettiva cessazione.
La denuncia deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, indirizzata all'Ufficio Tributi Locali e presentata mediante consegna diretta al protocollo del Comune, oppure inviata a mezzo del servizio postale.
Per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, incompleta od infedele, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. N° 473 del 18.12.1997 nonché dal Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali, approvato con atto Consiliare N° 20 del 24.03.1999.

Art. 9
Riscossione e pagamento della tassa

La riscossione della tassa viene effettuata direttamente dall'Ente tramite il Servizio Tributi Locali mediante l'emissione di bollette-fatture di pagamento da inoltrare ai contribuenti a mezzo del servizio postale.
L'Ufficio Tributi Locali provvederà, di anno in anno, ad effettuare le dovute variazioni di cancellazioni

o nuovi iscrizioni ed alla formazione del relativo ruolo ai sensi della vigente normativa.
Il pagamento viene ripartito in quattro rate bimestrali consecutivi alle scadenze previste del 10 febbraio – 10 aprile – 10 giugno – 10 settembre e 10 novembre.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze prestabilite, saranno applicate gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa e le sanzioni di cui all'art 13 del D.Lgs.N° 471 del 18.12.1997.

Art. 10
Variazioni: effetti sulla tassa

La tariffa di riferimento è commisurata a 365 giorni l'anno; è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o conduzione.
Il Comune può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa media di riferimento, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale o da registri tenuti da enti pubblici, provvedendo, in questo caso, a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree dà diritto al rimborso della parte di tariffa corrispondente al periodo successivo alla cessazione.
L'adeguamento tariffario ed il conguaglio conseguenti a variazione o cessazione sono operati dal Comune – Ufficio Tributi Locali – nella successiva fatturazione dalla data in cui è stata presentata denuncia di variazione o cessazione da parte dell'utente o, in mancanza, dalla data dell'accertamento della variazione.

Art. 11
Riduzioni ed esenzioni

Nell'ambito della previsione normativa degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 507/93, sono stabilite le seguenti riduzioni della tassa, non cumulabili:
- del 20 per cento per le utenze domestiche nel caso di:
  a) Abitazioni con unico occupante;
  b) Abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte dell'Ufficio Tributi Locali;
  c) Abitazioni possedute da utenti che risiedono o abbiano la dimora, per più di mesi sei, in località fuori del territorio nazionale;
  d) Abitazioni occupati da nuclei familiari i cui componenti siano di età superiore ai 65 anni ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensione e dall'eventuale abitazione di proprietà , con relative pertinenze, non superi i minimi INPS;
  e) Nuclei familiari con tre o più figli e con reddito complessivo dell'intero nucleo non superiore a £. 36.000.000 annui.

Sono inoltre previste le seguenti esenzioni.
1) edifici adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (sacrestie);
2) locali ed aree utilizzati dalle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Le esenzioni di cui sopra sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 12
Raccolta differenziata e rifiuti assimilati avviati a recupero

Per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso le apposite stazioni ecologiche o nell'ambito di apposito servizio di raccolta viene riconosciuto un abbattimento della tariffa di riferimento, commisurato alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti.
L'abbattimento non potrà essere superiore al 30 per cento della tariffa di riferimento.
Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, è riconosciuta una riduzione sulla tariffa di riferimento della categoria di competenza dell'utenza, per un ammontare proporzionale al rifiuto recuperato.
I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri razionali che tengono conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni del presente articolo sono riconosciute entro l'anno solare successivo a quello di riferimento.

Art. 13
Rimborsi

In caso di errore da parte del Comune ovvero da parte del contribuente nel comunicare i dati della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento che incida sull'entità della tassa pagata, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto d'ufficio, oppure su istanza dell'interessato entro 90 giorni dall'istanza stessa.

Art. 14
Controlli e sanzioni

Il Comune e per esso il Responsabile del Servizio Tributi Locali effettua le verifiche ed accertamenti necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tassa ed al controllo dei dati dichiarati, nelle forme più opportune ed efficaci e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Può inviare agli utenti questionari o rivolgere agli stessi motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione della tariffa; può utilizzare dati legittimamente acquisiti da banche dati pubbliche o richiedere ad uffici pubblici dati rilevanti sui singoli utenti.
La verifica delle superfici può essere effettuata con sopralluogo soltanto previa accettazione dell'utenza; in caso di mancata collaborazione dell'utenza od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
Per la mancata restituzione dei questionari o di quanto sopra specificato saranno applicate le sanzioni amministrative dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate nonché dai Decreti Legislativi N° 471 – 472 e 473 del 18.12.1997.

NORME FINALI

Art 15
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16
Pubblicità del regolamento e degli atti

Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 N° 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla delibera di approvazione viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18
Casi non previsti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali.

Art. 19
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO A) CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITA' DI RIFIUTI E TASSABILI CON LA MEDESIMA MISURA TARIFFARIA:

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	RANGE PRODUZ.	COEFF. QUAL.
1	Abitazioni civili	1,10	1,00
2	Servizi privati : banche, uffici privati. immobiliari, agenzie assicurazione e simili	1.30	1,40
3	Attività professionali tecniche/amm.tive : studi di geometra, ingegnere, avvocato e simili	1,30	1,55
4	Attività professionali scientifiche : medico. veterinario. dentista, laboratorio di analisi. Estetista	1,50	1,30
5	Esercizi commerciali bassa produz.rifiuti: arredo., luce, pelletteria, ceramica e vetreria. arredo casa, ferramenta, articoli da regalo.	1,00	1,80
6	Esercizi commerciali media produz. di rifiuti: casalinghi, art. sanitari, tessuto e scampoli, oreficeria. libreria, calzature, moto	1,40	1,20
7	Esercizi commerciali alta produz. di rifiuti: edicola, tabaccheria, cartoleria, piccoli animali	2,00	0,88
8	Farmacia, profumeria, sanitaria e simili	1,90	1,10
9	Esercizi commerciali alimentari ad elevata prod.rifiuti: alimentari misto, pane, pasta, macelleria, supermercato alimentare	3,00	1,00
10	Esercizi commerciali prodotti alimentari e vegetali ad altissima prod,rifiuti: fiori, piante, salumi e formaggi. rosticceria, ortofrutta	41,00	0,80
11	Esercizi alberghieri: hotels, pensioni.. escluse zone bar e ristorante	1,20	1,60
12	Attività pubblici esercizi media produz, rifiuti: gelateria, pizza al taglio, mensa, self service, pasticceria, tavola calda	3,80	0,60

segue

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	RANGE PRODUZ.	COEFF. QUAL.
13	Attività di pubblici esercizi alta produz. rifiuti: pizzeria. bar, ristorante, osteria, trattoria, sale da ballo, paninoteche	4.00	0,70
14	Ricovero. caserma, carceri, casa di riposo	2,00	0,60
15	Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici : scuole pubbliche e private. uffici pubblici	0,60	0,60
16	Servizi sociali e organizzazioni : org. sindacali e professionali, circoli ricreativi, associazioni e partiti, centri sportivi	0,90	1,40
17	Attività artigianali e media prod. rifiuti : antiquario, fotografo, imbianchino, elettricista, barbiere, decoratore, gommista, lavanderia	1.10	1.60
18	Attività artigianali ad elevata prod. rifiuti : autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, falegname	2,00	0,90
19	Stabilimenti industriali ed artigianali : aree produzione. magazzini, locali annessi ad esclusione produzione alimentare	0,81	1,41
20	Stabilimenti industriali/artigianali di prod. generi alimentari : aree produzione quali capannoni, magazzini e locali annessi	1,30	1,10
21	Aree e locali adibiti ad esposizione e simili autoconcessionarie, cinema e teatro, esposizioni mobili ed elettrodomestici, materiali edili	0,60	1,60
22	Attività che si espletano all'estemo : campeggi distributori, autolavaggi e simili	0,60	0,65

PER 1 LOCALI ED AREE EVENTUALMENTE ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLI SOPRA CLASSIFICATI SI APPLICA LA TARIFFA RELATIVA ALLA VOCE PIU' RISPONDENTE ALL'USO



IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1) E' STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N° 79 NELLA SEDUTA DEL 29/12/2000 ;
2) E' STATO ESAMINATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (Co.Re.Co.) NELLA SEDUTA DEL 8/01/2001 N° 34
3) E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 19/01/2001 AL 3/02/2001 ;
4) E' ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 1° GENNAIO 2001

MONTALTO UFFUGO Lì 6/02/2001 (6/02/2001)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO PINGITORE